



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Roma,..... 27 GEN. 2011
Prot. N°...000832
Serv. ER-PL Area DG-1-2
Rif. del
Allegati

Ai sig.ri Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti

Ai
Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Elaborati di cui si compone la prestazione commessa, rilascio a richiesta del committente di copia in formato elettronico.

In ordine all'eventuale richiesta del committente finalizzata ad ottenere copia informatica, degli elaboratori di cui si compone la prestazione commessa, non esiste una regola ad hoc ma la questione è definibile semplicemente facendo riferimento ai principi contenuti nella legislazione vigente.

Infatti l'art. 13 della legge n. 144 del 2 marzo 1949 "Tariffa professionale dei geometri", disciplinando i diritti del committente, sancisce che allo stesso "*spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l'operazione commessa*" mentre il geometra "*è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica*".

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina
del Prot. N°

Quindi, con il pagamento della specifica, il committente acquista esclusivamente il diritto a realizzare quella specifica opera, avvalendosi dei progetti e dei permessi ad essi correlativi. Gli elaborati originali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di quanto altro, rappresentando l'opera d'ingegno del geometra, non possono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi contesti, ma i diritti di uso restano sempre riservati allo stesso professionista.

Quanto sopra trova fondamento nell'art. 2575, c.c. e conferma nell'art. 7, legge n. 144 del 2 marzo 1949, che dispone esplicitamente: *“la proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.)”*.

Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affermarsi che il committente ha diritto di ricevere una copia conforme cartacea o su supporto elettronico (protetta in modo da non consentire la possibilità di modifica) degli elaborati che compongono gli atti oggetto della prestazione.

Tali elaborati, in quanto tali, non sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso o l'autorizzazione del professionista/autore, poiché soltanto allo stesso spetta la facoltà di apportarvi eventuali variazioni.

D'altro lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico comporta naturalmente il consenso all'uso e l'implicita oggettiva accettazione della possibilità di modifica. Quindi, anche ai sensi dell'art. 20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i., è rimessa alla iniziativa del professionista e del committente la specifica pattuizione delle condizioni di consegna della copia non protetta su supporto elettronico, di autorizzazione per l'utilizzo e modifica degli elaborati nonché di determinazione degli onorari dovuti.

Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari, da corrispondere al professionista per il rilascio di tale tipo di copia, è necessario tenere conto che gli stessi devono essere concordati e definiti caso per caso (art. 7, L. 144/49) in rapporto al valore delle attività tecniche svolte (triangolazioni, rilievo metrico con o senza preesistenza di grafici, disegno ed elaborazione grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica, rilievo fotografico, restituzione prospettica,



3° foglio – segue pagina
del Prot. N°

riproduzione di foto e mappe, ecc.), all'originalità dell'opera d'ingegno e di progetto, all'importanza della stessa, al livello di creatività o soluzione "originale" di problemi tecnici.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)